Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Sabato, 4 luglio 1931 - Anno IX** **Numero 152**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale ». (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pausini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc Ed Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. - Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1120.**

LEGGE 18 giugno 1931, n. 811.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1121**.

LEGGE 1° giugno 1931, n. **814**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1122**.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. **804**.

Approvazione del disciplinare di concessione, ad una costituenda Società, di 16 mila ettari di terreno agricolo in Tessenei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 5 agosto 1930, presentata da S. E. il senatore Jacopo Gasparini, diretta ad ottenere, per conto ed in favore di una costituenda Società, una concessione agricola nella pianura di Tessenei (Colonia Eritrea);
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Visto l'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Visto il disciplinare in data 8 dicembre 1930;
Sentito il Governatore della Colonia Eritrea;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata a S. E. il senatore Jacopo Gasparini, per conto ed in nome di una costituenda Società, una concessione a scopo agricolo nella pianura di Tessenei (Colonia Eritrea), della superficie di circa 16 mila ettari ed è approvato il disciplinare allegato in data 8 dicembre 1930 contenente le disposizioni e le condizioni dalle quali la concessione è regolata.

Art. 2.

La Società dovrà essere legalmente costituita entro sei mesi dalla data del presente decreto con il capitale stabilito nel disciplinare. Lo statuto sociale dovrà essere approvato dal Ministro per le colonie, sentito il Governatore dell'Eritrea.

Ove gli obblighi stabiliti dal comma precedente non siano osservati, la concessione resterà priva di ogni effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 171. — MANCINI.

GOVERNO DELL'ERITREA.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.

Premesso:

che il Governo dell'Eritrea, coll'approvazione del Ministero delle colonie, ha determinato di concedere all'iniziativa privata la gestione dell'Azienda agricola di Tessenei, fino ad ora da esso gestita direttamente;

che le trattative da tempo svolte a questo scopo hanno condotto ad accordi che rendono possibile e conveniente la concessione dell'Azienda ad una costituenda Società privata;

Le condizioni regolanti la concessione medesima, in relazione all'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea, sono quelle contenute negli articoli seguenti.

Art. 1.

La concessione agricola accordata al senatore Jacopo Gasparini, per una costituenda Società, ha per oggetto una estensione di terreno nella pianura di Tessenei (Commissariato regionale del Bassopiano occidentale, Residenza di Tessenei) della superficie di circa 16 mila ettari, con gli immobili che risultano dall'elenco allegato (n. 1). I macchinari, attrezzi, scorte vive e morte esistenti nei terreni oggetto della concessione, quali vennero destinati alla messa in valore dell'Azienda durante la gestione governativa di essa, passeranno in proprietà della Società.

La ubicazione ed i limiti dei terreni oggetto della concessione risultano dall'annesso schizzo planimetrico e carta topografica, che fanno parte integrante del presente atto (numeri 2 e 3) salvo precisa delimitazione all'atto della consegna.

Art. 2.

La concessione di cui al presente atto decorrerà dal 1° luglio 1931 ed avrà la durata prevista dall'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea per le concessioni agricole di seconda specie.

Il Governo dell'Eritrea dovrà, entro la data predetta, consegnare alla Società i terreni oggetto della concessione, non-

chè gli immobili ed i mobili contemplati nell'articolo precedente.

Art. 3.

La Società si obbliga a provvedere gradualmente nel periodo di 12 anni, dalla data di inizio della concessione, alla messa in coltura, a mezzo dell'irrigazione, di non meno di 10 mila dei 16 mila ettari concessi.

Qualora la Società non provveda, salvo il caso di forza maggiore, alla graduale valorizzazione dei terreni, come è stabilito dal presente articolo, sarà in facoltà dell'Amministrazione, previa diffida e assegnazione d'un congruo termine, di dichiarare in tutto od in parte revocata la concessione con le forme stabilite dall'art. 13. La Società si obbliga anche a provvedere alla manutenzione delle opere di sbarramento e di presa e del canale principale che le saranno date in consegna dal Governo della Colonia, alla data di cui all'art. 2 quali risulteranno da un elenco descrittivo da redigersi all'atto della consegna.

Art. 4.

Il periodo di esenzione fiscale stabilito dall'art. 56 dell'ordinamento fondiario è esteso a venti anni.

Art. 5.

Il Governo della Colonia si impegna a facilitare l'afflusso e la permanenza della mano d'opera occorrente all'Azienda e a non imporre ai coltivatori indigeni di Tessenei, impiegati nell'azienda della Società, oneri superiori a quelli imposti ad altre collettività indigene della Colonia.

Art. 6.

La Società potrà valersi, col consenso dell'Amministrazione coloniale, della consulenza degli organi tecnici della Colonia sia per la parte agraria che idraulica, senza responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Art. 7.

La Società si obbliga a corrispondere al Governo dell'Eritrea L. 2500 per ogni ettaro, che verrà consegnato alla Società il 1° luglio 1931 completamente sistemato secondo il piano di lavoro in corso di esecuzione da parte del Governo medesimo sulla base del progetto Tornielli del 30 aprile 1929, allegato al presente atto (nn. 4 e 5).

Tale somma verrà ratizzata in 50 annualità posticipate, comprensive di ammortamento e dell'interesse passivo in ragione del 2 per cento annuo, e decorrenti dall'inizio della concessione.

Di tali annualità la quota corrispondente all'ammortamento sarà versata al Governo dell'Eritrea come è detto all'art. 9, mentre la quota relativa agli interessi resterà a disposizione della Società, quale concorso del Governo stesso nelle spese di manutenzione delle opere idrauliche e specialmente di quella della parte di esse denominata « Bocche degli inglesi ».

Art. 8.

La Società si obbliga a corrispondere al Governo dell'Eritrea una percentuale sugli utili netti annuali che, a norma dello statuto della Società, vanno distribuiti al capitale azionario, in base ai bilanci sociali approvati e pubblicati a norma di legge, dopo detratte le spese, ivi compreso l'interesse del capitale circolante, e dopo avere accantonato il 20 per cento per riserva ordinaria.

La percentuale è stabilita in ragione del 5 % se gli utili come sopra calcolati non superino il 10 % del capitale azionario; del 10 % se gli utili medesimi siano superiori al 10 % fino al 20 %, del 15 % se essi superino il 20 % del capitale stesso.

La corresponsione della percentuale predetta comincerà ad aver luogo dal tredicesimo anno di esercizio.

Art. 9.

Il pagamento delle annualità spettanti al Governo della Colonia, a norma dell'art. 7, sarà fatto dalla Società in valuta legale italiana presso la tesoreria del Governo dell'Eritrea, entro il mese di luglio di ogni esercizio; quello della percentuale di cui all'art. 8 entro due mesi dalla data del deposito del bilancio annuale approvato presso la cancelleria del Tribunale di Asmara. Oltre i limiti sopra indicati decorreranno in favore dell'Amministrazione coloniale gli interessi al saggio legale commerciale.

Se entro un anno la Società non corrisponderà le somme dovute in forza degli articoli 7 e 8, la concessione potrà essere revocata.

Art. 10.

Il disposto dell'art. 8 è applicabile anche al bilancio di liquidazione della Società, se questa avvenga dopo il dodicesimo anno di esercizio, nel senso che il Governo della Colonia Eritrea percepirà la stessa percentuale sull'utile netto che risulterà dal bilancio sociale di liquidazione, dopo rimborsato il capitale sociale.

Art. 11.

Del Collegio dei sindaci farà parte un rappresentante del Regio Governo designato dal Ministro per le colonie.

Art. 12.

La Società si dovrà costituire entro sei mesi dalla data del decreto di concessione con un capitale iniziale di lire 10.000.000.

Nell'atto costitutivo dovrà dichiararsi che la Società subentra al senatore Gasparini in tutti gli oneri e i diritti di cui al presente atto e che il senatore Gasparini cede alla Società gli oneri e i diritti stessi.

Art. 13.

La inadempienza da parte della Società concessionaria agli obblighi da essa assunti importerà la revoca parziale o totale della concessione. Il provvedimento relativo sarà in ogni caso emanato con decreto del Ministro per le colonie, sentito il Governatore ed il Consiglio superiore coloniale.

Art. 14.

Le vertenze tra l'Amministrazione pubblica e la Società concessionaria dipendenti dal presente atto, così durante il suo vigore, come al termine di esso e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite, giusta l'art. 12 Codice procedura civile, al giudizio di tre arbitri dei quali uno nominato dal Ministro per le colonie, uno dalla Società ed il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione.

Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà chiesto l'arbitrato.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Roma.

Art. 15.

Al termine della concessione le opere e gli immobili dovranno essere restituiti all'Amministrazione coloniale in buone condizioni di manutenzione, tenuto conto del naturale deperimento derivante dall'uso fatto. Le scorte vive e morte potranno essere acquistate dall'Amministrazione coloniale a prezzo di stima.

Art. 16.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente atto, si intendono applicabili alla concessione che ne è oggetto le norme del vigente ordinamento fondiario della Colonia Eritrea.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

La concessione oggetto del presente atto sarà temporaneamente regolata, a decorrere dal 1° luglio 1931, dalle norme seguenti:

Alla Societeà saranno consegnati i terreni e gli immobili di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. I macchinari, attrezzi, scorte vive e morte esistenti saranno parimenti dati in consegna alla Società.

All'atto della consegna (il 1° luglio 1931) sarà stabilito, previo accertamento da eseguire d'accordo tra le parti, il numero di ettari di terreno che siano completamente sistemati secondo il piano di lavoro in corso di esecuzione da parte del Governo sulla base del progetto Tornielli.

La Società si obbliga a sistemare e mettere in coltura, nel periodo contemplato dalle presenti norme transitorie, fino a tremila ettari di terreno.

Rimane ferma l'applicazione degli articoli 3 - 2° comma, 5, 6, 11, 12 - 2° comma, 13, 16 del presente atto, mentre non saranno applicati gli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'atto stesso.

Al 30 giugno 1934, qualora il prezzo del cotone Sachellaridis, reso cif Genova, abbia raggiunto nell'annata precedente il prezzo di almeno L. 12 il chilogramma e tale prezzo siasi mantenuto anche al 30 giugno 1934, la convenzione sarà interamente regolata dalle norme degli articoli 1 a 16 del presente atto.

Qualora, invece, alla data del 30 giugno 1934 non si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, la concessione, d'accordo tra le parti, potrà continuare ad essere regolata dalle presenti disposizioni transitorie per un altro triennio.

Rimane però in facoltà della Società, anche se non si siano verificate le condizioni di cui al quinto capoverso del presente articolo, di dichiarare in qualsiasi momento che viene a cessare il periodo transitorio stabilito dalle presenti disposizioni ed in tal caso si applicheranno gli articoli 1 a 16 del presente atto.

Nel caso in cui, al cessare del periodo transitorio di cui sopra, le norme degli articoli 1 a 16 del presente atto vengano ad avere applicazione, i periodi di 12 e 20 anni, previsti dall'atto medesimo, avranno decorrenza dalla data di applicazione delle norme regolanti la concessione.

Dopo il periodo di concessione transitoria, nel caso in cui l'Azienda debba essere consegnata all'Amministrazione coloniale, la Società si obbliga di restituire le opere e gli immobili in stato di buona manutenzione, e le scorte vive e morte nello stesso numero in cui furono dalla Società ricevute in consegna ed in buone condizioni, tenuto conto del naturale deperimento derivato dal buon uso fattone nel periodo di concessione transitoria.

Il capitale iniziale col quale la Società dovrà costituirsi è stabilito, nel periodo transitorio di cui al presente articolo, in una somma non inferiore a L. 3.000.000.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Tutte le spese e tasse relative al presente atto e a quello di concessione saranno a carico della Società.

Art. 19.

Il presente atto non sarà impegnativo per l'Amministrazione coloniale se non dopo che sia stato approvato nei modi di legge.

Fatto in Asmara, l'8 dicembre 1930, nella sede del Governo della Colonia, in triplice esemplare, a norma dell'art. 39 dell'ordinamento fondiario dell'Eritrea, sottoscritto dal rappresentante dell'Amministrazione coloniale dell'Eritrea e dal concessionario anche per conto della costituenda Società.

Per l'Amministrazione della Colonia Eritrea:
ASTUTO.

Per la costituenda Società:
GASPARINI.

Numero di pubblicazione 1123.

REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. 820.

Nuovo ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1931, n. 109;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088;
Ritenuta la opportunità di ridurre il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella allegata al R. decreto 22 gennaio 1931, n. 109, è sostituita quella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Il personale che, in attuazione del presente decreto, risulti in soprannumero nel ruolo degli agenti subalterni, sarà conservato nei rispettivi gradi fino a riassorbimento per successive vacanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 1. — MANCINI.

TABELLA

annessa al R. decreto 18 maggio 1931, n. 820, riguardante il personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Primi commessi	posti	2
Commessi e uscieri capi	»	24
Uscieri	»	26
Inservienti	»	12
Totale . . .	posti	64

Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

Vista, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Guardasigilli: ROCCO.

b) Sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 ascritti alla forza in congedo dell'arma di artiglieria da campagna dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Spoleto (tutte le zone) - Nola (tutte le zone) - Benevento (tutte le zone) - Caserta 2, 3 - Gaeta 1 - Aquila (tutte le zone) - Sulmona (tutte le zone) - Barletta (tutte le zone) - Campobasso (tutte le zone) - Potenza 1, 2, 3 - Orvieto 3.

c) Sottufficiali e militari di truppa delle classi 1903 e 1904 ascritti alla forza in congedo del genio telegrafisti dei sottoindicati distretti:

Roma, Frosinone, Aquila, Sulmona, Spoleto, Orvieto, Viterbo, Grosseto, Perugia, Arezzo, Barletta Bari, Lecce, Taranto, Foggia, Potenza, Campobasso, Chieti.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà di giorni 20 ed il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che d'ordine Nostro saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 2. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1124.**

REGIO DECRETO 8 giugno 1931, n. **821.**

Richiamo alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1931 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottoindicati militari in congedo illimitato, residenti nel Regno:

a) Sottufficiali e militari di truppa delle classi 1903 e 1904 ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Perugia 1 - Frosinone 1, 2, 3, 4, 5 - Spoleto 1, 2, 3, - Aversa 2 - Roma 1 (dalla lettera *A* alla *C*), 3 - Gaeta 2 - Aquila 1, 2 - Campobasso 1, 2, 3 - Sulmona 1, 3 - Teramo 3 - Chieti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - Potenza 2 - Barletta 3 - Ascoli Piceno 1 - Foggia 5 - Orvieto 1, 3.

Numero di pubblicazione **1125.**

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **822.**

Diritto al passaggio di ruolo o di cattedra degli insegnanti medi vincitori di antichi concorsi speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e i regolamenti 27 novembre 1924, n. 2367, e 9 dicembre 1926, numero 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929, n. 763;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali professori di ruolo dei Regi licei-ginnasi, ginnasi isolati, licei scientifici, istituti tecnici, istituti magistrali e delle Regie scuole ex complementari, i quali dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, abbiano partecipato, in qualità di professori di ruolo, a concorsi generali e speciali per il passaggio a cattedre di diversa materia o di diverso ruolo ed essendo riusciti vincitori, abbiano rifiutato o non ottenuto la relativa offerta di passaggio, saranno

su loro domanda ammessi a tale passaggio in cattedre attualmente vacanti o che si renderanno vacanti a tutto il 16 settembre 1933.

Art. 2.

Nel caso di concorsi generali e speciali banditi secondo l'antico ordinamento dell'istruzione media, il passaggio di cui all'articolo precedente sarà ammesso anche per quelle cattedre o gruppi di cattedre del nuovo ordinamento in cui siano comprese, riunite ad altre, le materie per le quali erano validi i suddetti concorsi generali e speciali.

Art. 3.

In ogni caso i passaggi previsti nei due precedenti articoli sono subordinati all'accertamento che il Ministero dell'educazione nazionale farà della capacità attuale degli interessati ad occupare la nuovo cattedra.

Art. 4.

I passaggi previsti dal presente decreto saranno disposti nel periodo normale dei trasferimenti degli insegnanti medi.

Dopo il 16 settembre 1933 cesserà l'efficacia del presente decreto.

Sono abrogati i commi 3° e 4° dell'art. 2 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 3. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1126.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 823.
Modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, presentata a Sua Maestà il Re il 18 giugno 1931-IX, sul decreto concernente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi.

SIRE!

L'art. 56 del Codice per la marina mercantile stabilisce la responsabilità solidale dei proprietari ed armatori di navi mercantili per le spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se dette spese dovessero essere a carico della nave.

Per il rimborso di tali somme l'autorità marittima può emettere ingiunzione a sensi dello stesso articolo; ma la responsabilità dell'armatore e del proprietario per rimborso delle spese di mantenimento e di ritorno in patria cessa in caso di naufragio e di abbandono della nave. In questo caso spetta soltanto allo Stato il privilegio sugli oggetti salvati (articoli 56 e 133 del Codice per la marina mercantile).

La insufficienza di tale garanzia ed anche la inefficacia pratica del procedimento ingiunzionale hanno determinato la impossibilità di ricuperare le ingenti somme erogate in questi ultimi tempi dallo Stato. Appare pertanto necessario adottare senza indugio gli opportuni provvedimenti per assicurare la realizzazione delle somme anticipate dall'Erario tanto per il caso in cui la nave non subisca alcun danno, quanto per quello in cui avvenga il naufragio. All'uopo occorre stabilire a favore dello Stato un privilegio sulla nave, assegnandogli il posto che hanno gli altri privilegi concessi ai crediti derivanti dal contratto di arruolamento, perchè non vi può essere rimpatrio se non vi è stato l'arruolamento.

Il Codice di commercio al n. 7 dell'art. 675 concedeva un privilegio sulla nave per le retribuzioni dovute alla Cassa per gli invalidi della marina mercantile. Tale privilegio così graduato fu confermato dall'art. 18 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che provvide al riordinamento della Cassa suddetta. Il successivo R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, migliorò la posizione di questo privilegio e lo pose al grado immediatamente successivo al privilegio concesso dall'art. 675 del Codice di commercio per le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione.

Il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, non credette di includere nei privilegi da esso regolati quello per i crediti per la Cassa invalidi, poichè si era ritenuta sufficiente la garanzia accordata alla Cassa dal citato decreto 29 marzo 1923, n. 884.

Senonchè l'esperienza fatta dopo l'attuazione del R. decreto 5 luglio 1928 ha dimostrato che la riscossione dei crediti della Cassa non è sufficientemente tutelata.

Date le finalità della Cassa, che sono quelle di assistenza dei lavoratori del mare nella loro vecchiaia o quando la invalidità li colpisce, è necessario non soltanto dare alla Cassa stessa adeguate garanzie, ma è indispensabile dargliele con la più assoluta urgenza, perchè non è escluso il pericolo che armatori singoli e società di navigazione, a causa delle loro condizioni finanziarie, non possano corrispondere le somme dovute alla Cassa; cosicchè, in caso di fallimento di persone obbligate ai contributi, la Cassa stessa, ove non fosse assistita da un adeguato privilegio, non potrebbe realizzare i suoi crediti. Tale privilegio va collocato immediatamente dopo quello stabilito a favore dello Stato a garanzia delle somme anticipate per il mantenimento ed il rimpatrio delle persone appartenenti agli equipaggi di navi mercantili.

Per siffatte considerazioni, il Governo, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ha predisposto l'unito provvedimento, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062;

Visto il testo unico del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3055, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi e di ipoteca navale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire alcuni crediti dello Stato e degli istituti di previdenza della gente di mare con privilegio sulla nave e sul nolo, modificando in conseguenza l'ordine dei privilegi stabiliti dall'art. 4 del suddetto R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del Nostro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 2 dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, numero 1816, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3055, è così modificato:

« I crediti risultanti dal contratto di arruolamento del capitano, dell'equipaggio e delle altre persone arruolate a bordo; i crediti per somme anticipate dall'Amministrazione della marina mercantile e per suo conto dalle autorità consolari a termini di legge, per il mantenimento e il rimpatrio di persone appartenenti agli equipaggi di navi mercan-

tili; i crediti per contributi obbligatori dovuti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile e ad altri istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 4. — FERZI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 giugno 1931.
Designazione di un altro membro del Consiglio centrale del turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente l'istituzione di un Commissariato per il turismo;
Veduti i propri decreti in data 20 aprile e 17 giugno 1931, recanti norme di attuazione del R. decreto-legge predetto;
Ritenuta la necessità di emanare ulteriori norme per l'attuazione del ripetuto decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Oltre i membri indicati nei due decreti del Capo del Governo in data 20 aprile e 17 giugno 1931, fa parte del Consiglio centrale del turismo il capo dell'Ufficio stampa del Capo del Governo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 187. — GUALTIERI.

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.
Autorizzazione alla « Banca Donn » di Torino ad istituire una filiale nei locali dei Magazzini generali piemontesi nei Doks Porta Nuova in Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca Donn » con sede in Torino è autorizzata ad istituire una propria filiale nei locali dei Magazzini generali piemontesi siti nei Doks Porta Nuova in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le società « Unione Tessiture » anonima con sede in Varese, « Fratelli Aymone Marsan » società in nome collettivo con sede in Torino, « Manifature di Romentino » anonima con sede in Varese, e « Manifatture di Strigno » società in nome collettivo con sede in Strigno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Visto il ricorso presentato dalle società « Unione Tessiture » anonima con sede in Varese, « Fratelli Aymone Marsan » società in nome collettivo con sede in Torino, « Manifatture di Romentino » anonima con sede in Varese, e « Manifatture di Strigno » società in nome collettivo con sede in Strigno, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione di tutte le altre nella società « Unione Tessiture »;
Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le società « Unione Tessiture » anonima con sede in Varese, « Fratelli Aymone Marsan » società in nome collettivo con sede in Torino, « Manifatture di Romentino » anonima con sede

in Varese, e « Manifatture di Strigno » società in nome collettivo con sede in Strigno, rendendosi così applicabili alla deliberazione di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali « La Gazzetta del Popolo » di Torino e « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(5416)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Frlan Agostino, fu Antonio e di Franulovich Girolama, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 5 febbraio 1886 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Margherita nata Domi, nata a Lagosta il 27 novembre 1886 e per i figli Antonio, Luigi, Agostino e Girolamo, nati a Lagosta rispettivamente l'11 agosto 1913, 10 novembre 1921, 6 agosto 1923 e 1° maggio 1928.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Vaccari.

(3799)

N. 706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Cucevic Giacoma nata Frlan, fu Antonio e di Franulovic Girolama, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 13 febbraio 1884 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Vaccari.

(3798)

N. 2738.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Bernetich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Deletis Maria nata Bernetich, di Antonio e di Mrasz Maria, nata a Ulbo (Jugoslavia) il 16 agosto 1892 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bernetti ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Vaccari.

(3800)

N. 2708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Domic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Ferlan Margherita, nata Domic, fu Stefano e di Santi Anna, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 27 novembre 1886 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Domi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3801)

N. 2708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Frlan ved. Girolama nata Franulovich fu Antonio e fu Giacoma, nata a Blatta (Jugoslavia) il 30 settembre 1851 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3802)

N. 2774.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Buratovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Polombito ved. Tommasina, nata Buratovich Giuseppe e di Lovrich Marta, nata a Zara il 14 marzo 1861 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Burato ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3803)

N. 2776.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Buratovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Gherdovich Natalina nata Buratovich di Marco e di Polombito Maria, nata a Zara il 30 giugno 1883 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Burato ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3804)

N. 2707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Frlan ved. Giovanna nata Resich fu Marino e fu Antizza Antonia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 25 dicembre 1885 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».
Uguale restituzione è disposta anche per i figli Luigi, Girolama, Antonia, Caterina e Giovanni, nati a Lagosta rispettivamente il 6 luglio 1911, 17 giugno 1914, 20 gennaio 1917, 28 novembre 1919 e l'11 luglio 1925.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3805)

N. 2707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Ferlan Maria nata Barbic di Bartolo e di Grgurevich Antonia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 27 aprile 1911 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3806)

N. 2707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Frlan Antonio fu Giovanni e di Resich Giovanna, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 28 dicembre 1907 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria nata Barbi, nata a Lagosta il 27 aprile 1911.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3807)

N. 2810.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Cucula » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Karuz Giovanna nata Cucula fu Cristoforo Giovanni e fu Simicin Natalina, nata

a Borgo Erizzo (Zara) il 22 dicembre 1871 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ciuciola ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3808)

N. 2775.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Buratovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Ghergona Maria nata Buratovich di Marco e di Polombito Maria, nata a Zara il 5 aprile 1897 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Burato ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3809)

N. 2778.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Bastiancich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Venturini ved. Giuseppina nata Bastiancich fu Giovanni e fu Calochira Elena, nata ad Arbe (Jugoslavia) il 1° gennaio 1866 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3810)

N. 705.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Troicovich ved. Caterina nata Frlan di Giovanni e di Santi Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 9 agosto 1887 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3811)

N.11419-202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Sonc fu Luigi, nato a Tomadio il 25 novembre 1872 e residente a Capriva del Carso, n. 64, è restituito nella forma italiana di « Sonzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Sonc nata Kovacic fu Giuseppe, nata il 14 aprile 1878, moglie;
2. Vladislao di Luigi, nato il 3 agosto 1903, figlio;
3. Vittorio di Luigi, nato il 7 novembre 1911, figlio;
4. Maria di Luigi, nata il 5 novembre 1913, figlia;
5. Luigia di Luigi, nata il 3 luglio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2976)

N. 11419-201.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Sonc fu Antonio, nato a Berie di Duttogliano il 21 agosto 1889 e residente a Berie, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Sonzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Sonc nata Zivec fu Andrea, nata il 1° febbraio 1900, moglie;
2. Valerio di Leopoldo, nato il 7 gennaio 1925, figlio;
3. Leopolda-Maria di Leopoldo, nata il 21 ottobre 1928, figlia;
4. Giuseppe fu Antonio, nato il 3 marzo 1888, fratello;
5. Cristina fu Antonio, nata il 23 marzo 1901, sorella;
6. Ferdinando fu Antonio, nato il 7 luglio 1892, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2977)

N. 11419-200.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Slavec fu Giuseppe, nato a Duttogliano il 20 gennaio 1871 e residente a Duttogliano, n. 117, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lidia di Eugenio, nata il 2 maggio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2978)

N. 11419-199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Slavec fu Giuseppe, nato a Duttogliano il 10 settembre 1886 e residente a Godignano, n. 8 ,è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Slavec nata Zimic fu Andrea, nata il 4 novembre 1892, moglie;
2. Zora di Andrea, nata il 6 novembre 1912, figlia;
3. Daniza di Andrea, nata il 26 ottobre 1914, figlia;
4. Maria di Andrea, nata il 5 febbraio 1917, figlia;
5. Andrea di Andrea ,nato il 29 dicembre 1921, figlio;
6. Zorko (Albino) di Andrea, nato il 21 agosto 1925, figlio;
7. Stanislao di Andrea, nato l'8 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2979)

N. 11419-197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rupnik di Mattia, nato a Scoppo il 27 agosto 1891 e residente a Scoppo, n. 6, è restituito nella forma italiana di « Rupini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vincenza Rupnik nata Stoka di Antonio, nata il 23 gennaio 1894, moglie;
2. Paolina di Francesco, nata il 20 novembre 1920, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 1° aprile 1924, figlio;
4. Battia fu Francesco, nato il 23 febbraio 1860, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2983)

N. 11419-196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Roze fu Antonio, nato a Duttogliano il 19 dicembre 1866 e residente a Duttogliano n. 61, è restituito nella forma italiana di « Rosa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marianna Roze nata Kosic fu Giuseppe, nata il 29 ottobre 1871, moglie;
2. Francesco di Stefano, nato l'8 febbraio 1896, figlio;
3. Luigi di Stefano, nato il 14 ottobre 1901, figlio;
4. Albino di Stefano, nato il 16 ottobre 1909, figlio;
5. Alberto di Stefano, nato il 14 aprile 1912, figlio;
6. Vittoria di Stefano, nata l'11 aprile 1902, figlia;
7. Maria di Stefano, nata il 30 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2984)

N. 11419-195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Roncel fu Matteo, nato a Duttogliano il 3 luglio 1876 e residente a Godignano n. 19, è restituito nella forma italiana di « Roncelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Roncel nata Zlobec di Andrea, nata il 27 dicembre 1880, moglie;
2. Maria di Mattia, nata il 2 maggio 1912, figlia;
3. Emilia di Mattia, nata l'8 novembre 1914, figlia;
4. Miroslao di Mattia, nato il 19 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2985)

N. 11419-194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Roncel fu Mattia, nato a Duttogliano l'8 febbraio 1859 e residente a Duttogliano n. 113, è restituito nella forma italiana di « Roncelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marianna Roncel nata Rebec fu Giacomo, nata il 3 aprile 1868, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 6 agosto 1898, figlio;
3. Francesca Roncel nata Stok fu Giuseppe, nata l'11 marzo 1902, nuora;
4. Grozdana di Giovanni, nata il 7 dicembre 1922, nipote;
5. Albino di Giovanni, nato il 21 ottobre 1924, nipote;
6. Francesco di Giovanni, nato il 28 dicembre 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2986)

N. 11419-191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Roncel fu Giuseppe, nato a Duttogliano il 22 gennaio 1856 e residente a Duttogliano n. 8, è restituito nella forma italiana di « Roncelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni di Antonio, nato il 21 dicembre 1882, figlio;
2. Francesca Roncel nata Grzelj fu Francesco, nata il 2 marzo 1885, nuora;
3. Paola di Giovanni, nata il 22 luglio 1907, nipote;
4. Maria di Giovanni, nata il 21 settembre 1908, nipote;
5. Rodolfo di Giovanni, nato il 14 marzo 1911, nipote;
6. Lidia di Giovanni, nata il 7 agosto 1915, nipote;
7. Giovanni di Giovanni, nato il 3 novembre 1916, nipote;
8. Emma di Giovanni, nata il 7 settembre 1918, nipote;
9. Albina di Giovanni, nata il 20 maggio 1922, nipote;
10. Vittoria di Giovanni, nata il 17 gennaio 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2987)

N. 11419-192.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rencel fu Francesco, nato a Duttogliano il 20 ottobre 1912 e residente a Duttogliano n. 94, è restituito nella forma italiana di « Renzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2988)

N. 11419-193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Brscak fu Giuseppe ved. Roncel, nata a Alber-Tomadio l'8 settembre 1863 e residente a Duttogliano n. 78, è restituito nella forma italiana di « Roncelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Matteo fu Mattia, nato il 23 ottobre 1892, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2989)

N. 18708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Maurig Antonio di Aquileia;
Veduti i Regi decreti 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge succitato;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Maurig Antonio di Felice e di Luchita Angela, nato a Brazzano il 14 gennaio 1909 e residente ad Aquileia, di condizione contadino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Maurig in « Mauri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 24 maggio 1931 - Anno IX

Il Prefetto.

(4102)

N. 18706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Maurig Felice di Aquileia;
Veduto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Maurig Felice fu Valentino e di Zorzin Anna Caterina, nato a Cormos il 3 maggio 1876 e residente ad Aquileia, di condizione contadino è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Maurig in « Mauri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Lucchita Angela, nata in Iplis il 5 settembre 1874 ed ai figli Vittoria, nata il 2 gennaio 1911 in Brazzano; Giovanni, nato il 12 marzo 1913 in Brazzano; Maria, nata il 10 febbraio 1915 in Brazzano ed Enrico, nato il 25 settembre 1918 in Brazzano.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 24 maggio 1931 - Anno IX

Il Prefetto.

(4103)

N. 18705.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Maurig Eugenio di Aquileia;

Veduti i Regi decreti 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge succitato;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Maurig Eugenio di Felice e di Angela Luchita, nato a Brazzano l'8 settembre 1904, residente ad Aquileia, di condizione contadino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Maurig in « Mauri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 24 maggio 1931 - Anno IX

Il Prefetto.

(4104)

N. 12036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Maurig Giuseppe di Aquileia;

Veduti i Regi decreti 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge succitato;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Maurig Giuseppe di Felice e di Luchita Angela, nato a Brazzano il 31 luglio 1906 e residente ad Aquileia, di condizione contadino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Maurig in « Mauri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 24 maggio 1931 - Anno IX

Il Prefetto.

(4105)

N. 16047.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Arturo Prodam, nato a Fiume il 1° marzo 1863 da Giovanni e da Antonia Gotthardi, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Proda »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Prodam è ridotto nella forma italiana di « Proda » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Arianna Böhm, nata a Fiume il 10 ottobre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(3797)

N. 8780.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Rubinich nato a Fiume il 12 giugno 1904 da Giovanni e da Maria Cel ligoi, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini del

l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rubini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rubinich è ridotto nella forma italiana di « Rubini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(4096)

N. 16048.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla sig.na Maria Prodam, nata a Fiume il 25 gennaio 1902 da Arturo e da Arianna Böhm, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Proda »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Prodam è ridotto nella forma italiana di « Proda » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(4097)

N. 7376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Nicolò Vassilich, nato a Verbenico il 10 febbraio 1885 da Nicolò e da Maria Satorich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Vassilli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Vassilich è ridotto nella forma italiana di « Vassilli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Delac Paola, nata a Ravnagora il 15 gennaio 1887, moglie;
Giosuè, nato a Fiume il 13 marzo 1911, figlio;
Laura, nata a Fiume l'11 luglio 1915, figlia;
Nicolina, nata a Fiume il 2 novembre 1920, figlia;
Anchise, nato a Fiume il 9 marzo 1923, figlio;
Enea, nato a Fiume il 12 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(4098)

N. 13873.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Gastone Miklavich, nato a Fiume il 10 marzo 1905 da Antonio e da Aurelia Tirapelli, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Miclavio »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gastone Miklavich è ridotto nella forma italiana di « Miclavio » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(4099)

N. 9356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Francesco Schönwetter, nato a Fiume il 24 settembre 1902 da Giovanni e da Maddalena Schwei, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bontempo »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Schönwetter è ridotto nella forma italiana di « Bontempo » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(4100)

N. 6793.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Francesco Gluhak, nato a Fiume il 13 settembre 1905 da Giovanni e da Amalia Miklauzich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giuliani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gluhak è ridotto nella forma italiana di « Giuliani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Miklavich, nata a Fiume il 25 gennaio 1908, moglie;

Giuliana, nata a Fiume il 28 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: ANTONIO DE BIASE.

(4101)

N. 3390-237.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Giuseppe fu Luca e di Palmin Maria, nato ad Idria della Baccia il 5 febbraio 1862 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Luigia di Biagio Renko, nata a Chiapovano il 20 giugno 1878, moglie;

Bavdaz Lodovico, nato a Idria della Baccia il 18 agosto 1913, figlio;

Bavdaz Giuseppe, nato a Idria della Baccia il 23 febbraio 1916, figlio;

Bavdaz Felice, nato a Idria della Baccia il 5 novembre 1917, figlio;

Bavdaz Maria fu Luca, nata a Idria della Baccia il 24 ottobre 1863, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3526)

N. 3390-236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Ignazio fu Andrea e di Bavk Maria, nato a Idria della Baccia il 31 luglio 1884 e residente

a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Maria di Antonio Melinc, nata a Tarnova l'8 agosto 1884, moglie;
Bavdaz Ignazio, nato a Tarnova il 31 luglio 1911, figlio;
Bavdaz Agata, nata a Tarnova il 26 gennaio 1913, figlia;
Bavdaz Giuseppe, nato a Tarnova il 2 febbraio 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3527)

N. 3390-235.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bavdaz ved. Carolina di Andrea Kofol e di Kragelj Maria, nata a Idria della Baccia il 4 ottobre 1881 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Felice fu Pietro, nato a Idria della Baccia il 18 agosto 1907, figlio;
Bavdaz Gisella fu Pietro, nata a Idria della Baccia il 6 maggio 1909, figlia;
Bavdaz Francesca fu Pietro, nata a Idria della Baccia il 4 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3528)

N. 3390-234.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Lodovico di Andrea e di Licer Caterina, nato a Tribussa Inf. il 12 agosto 1889 e residente a Santa Maria di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Giovanna, nata a Tribussa il 24 maggio 1881, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3529)

N. 3390-232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Giovanni fu Luca e di Palmin Maria, nato a Idria della Baccia il 19 agosto 1867 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Caterina fu Zlatopez Antonio, nata a Idria della Baccia il 14 aprile 1871, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3530)

N. 3390-231.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Giuseppe di Giuseppe e di Kobal Teresa, nato a Log il 28 agosto 1884 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Maria illeg. di Maria Kragelj, nata a Log il 22 dicembre 1899, moglie;
Bavdaz Baldomiro, nato a Log l'11 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3531)

N. 3390-230.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Giovanni fu Stefano e di Lipicer Orsola, nato a Cal di Canale il 5 agosto 1875 e residente a Montespino, è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Luigia Francesca fu Andrea Sinigoi, nata a Montespino il 17 giugno 1877, moglie;
Bavdaz Luigi, nato a Montespino il 16 giugno 1908, figlio;
Bavdaz Giuditta, nata a Montespino il 18 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3532)

N. 3390-229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Antonio fu Giovanni e fu Anna Bucik, nato a Canale d'Isonzo il 6 giugno 1892 e residente a Canale, fraz. Ronzina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Veronica di Andrea Kragelj, nata a Canale il 7 gennaio 1900, moglie;
Baudaz Giovanni, nato a Canale l'8 dicembre 1926, figlio;
Baudaz Ida, nata a Canale il 7 aprile 1928, figlia;
Baudaz Maria, nata a Canale il 14 aprile 1930, figlia.
Baudaz Giacomo fu Giovanni, nato a Canale il 21 luglio 1902, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3533)

N. 3390-228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giovanni fu Giuseppe e fu Maria Gabrijeloic, nato a Canale d'Isonzo il 18 maggio 1871

e residente a Canale, fraz. Ronzina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria fu Antonio Jeroncic, nata a Canale il 7 gennaio 1887, moglie;

Baudaz Antonio, nato a Canale l'11 gennaio 1914, figlio;

Baudaz Giovanni, nato a Canale il 3 dicembre 1916, figlio;

Baudaz Cirillo, nato a Canale il 5 luglio 1911, figlio;

Baudaz Leopolda, nata a Canale il 10 novembre 1908, figlia;

Baudaz Andrea, nato a Canale il 1° dicembre 1918, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3534)

N. 3390-227.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Rodolfo fu Valentino e fu Namar Caterina, nato a Canale il 21 aprile 1888 e residente a Canale, fraz. Auzza, 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3535)

N. 241 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Massenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Massenich Francesco-Giuseppe, figlio di Gregorio e di Eufemia Carpenetti, nato a Orsera il 10 marzo 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Masseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Millia Bernarda di Domenico e di Margherita Bolobicchio, nata a Rovigno il 24 marzo 1896; ed alla figlia Eufemia-Lidia, nata a Rovigno il 18 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4194)

N. 240 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Paulinich » e « Mattica » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Mattica Caterina ved. di Antonio, figlia di Giovanni Paulinich e di Maria Muzina, nata a Gimino il 29 aprile 1898, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio » e « Paulini » (Matticchio Caterina nata Paulini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Pietro fu Antonio e di Caterina Paulinich, nato a Rovigno il 17 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco 3° dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1931.

N. 10504, trascritto il 24 gennaio 1931.

Trasferimento totale dalla Inventia Patent Verwertungs-Gesellschaft, a Schaffhausen (Svizzera), alla Società Electro-Lux, a Milano, della privativa industriale n. 254125 reg. gen.; con decorrenza dall'8 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli aspiratori di polvere ».

(Atto di cessione a firma della cedente del 13 agosto 1930, registrato il 19 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 43209, vol. 3349, atti privati).

N. 10505, trascritto il 3 ottobre 1929.

Trasferimento totale dalla M. Naef & C.ie (Società in nome collettivo), a Ginevra, alla Société Anonyme M. Naef & C.ie, a Ginevra, della privativa industriale n. 258415 reg. gen.; con decorrenza dal 3 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per l'estrazione del zibettone dal zibetto e per aumentarne la percentuale ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 3 agosto 1929, registrato il 28 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7407, vol. 396, atti privati).

N. 10506, trascritto il 3 ottobre 1929.

Trasferimento totale dalla M. Naef & C.ie (Società in nome collettivo), a Ginevra, alla Société Anonyme M. Naef & C.ie, a Ginevra, della privativa industriale n. 240188 reg. gen.; vol. 703, n. 202 reg. att., con decorrenza dal 16 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di preparazione dei chetoni carbociclici aventi un nucleo di più di nove anelli » e dell'attestato di complemento numero 255362.

(Atto di cessione a firma delle parti del 3 agosto 1929, registrato il 28 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7407, vol. 396, atti privati).

N. 10507, trascritto il 3 ottobre 1929.

Trasferimento totale dalla M. Naef & C.ie (Società in nome collettivo), a Ginevra, alla Société Anonyme M. Naef & C.ie, a Ginevra, della privativa industriale n. 228838 reg. gen.; vol. 587, n. 165 reg. att., con decorrenza dal 20 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la preparazione del farnesol ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 3 agosto 1929, registrato il 28 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7407, vol. 396, atti privati).

N. 10508, trascritto il 3 ottobre 1929.

Trasferimento totale dalla M. Naef & C.ie (Società in nome collettivo), a Ginevra, alla Société Anonyme M. Naef & C.ie, a Ginevra, della privativa industriale n. 228837 reg. gen.; vol. 587, n. 164 reg. att., con decorrenza dal 20 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la preparazione del d. l. nerolidol ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 3 agosto 1929, registrato il 28 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7407, vol. 396, atti privati).

N. 10509, trascritto il 10 maggio 1930.

Trasferimento totale da Hamilton Thomas Foster, a Milwankee (S. U. d'America), alla The Hamilton Standard Propeller Corporation, a Pittsbourgh (S. U. d'America), della privativa industriale n. 276509 reg. gen.; con decorrenza dal 19 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Mozzo per elica e sistema di montaggio delle palette ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 24 marzo 1930, registrato l'8 maggio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31576, vol. 406, atti privati).

N. 10510, trascritto il 27 settembre 1929.

Trasferimento totale da Gentili Umberto, a Roma, alla Società in accomandita semplice « Rotor Lux », a Roma, della privativa industriale n. 268508 reg. gen.; con decorrenza dal 4 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per proiezione luminosa in successione di singole lettere, cifre o altri segni a scopo di pubblicità ».

(Atto di costituzione di società del 15 gennaio 1929, registrato il 19 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Priverno, n. 449, vol. 48, atti pubblici).

N. 10511, trascritto il 4 settembre 1929.

Trasferimento totale dalla Ditta Falceri e Benini, a Verona, ad Arturo Falceri, a Verona, della privativa industriale n. 213305 reg. gen.; vol. 566, n. 47 reg. att., con decorrenza dal 16 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Portamaterasso di tela metallica e relativi mezzi per la sua sospensione » e dell'attestato di complemento n. 219628.

(Atto a firma delle parti del 19 marzo 1927, registrato il 29 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Verona, n. 3152, vol. 190, atti pubblici).

N. 10512, trascritto il 7 settembre 1929.

Trasferimento totale da Arturo Fulceri, a Verona, all'Industria Prodotti Siderurgici, a Roma, della privativa industriale n. 213305 reg. gen.; vol. 566, n. 47 reg. att., con decorrenza dal 16 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Portamaterasso di tela metallica e relativi mezzi per la sua sospensione » e dell'attestato di complemento n. 219628.

(Atto di cessione a firma delle parti del 18 giugno 1927, registrato l'8 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 139, vol. 378, atti pubblici).

N. 10513, trascritto il 3 aprile 1930.

Trasferimento totale dalla International Metallic Packings Company Limited, a Huhn Gustav, della privativa industriale n. 245432 reg. gen.; vol. 714, n. 152 reg. att., con decorrenza dal 14 gennaio 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Guarnizione per scatola di tenuta a celle multiple ».

Atto di cessione a firma della cedente del 12 febbraio 1930, registrato il 28 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28869, vol. 406, atti privati).

Roma, maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore: A. JANNONI.

(5411)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 142.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.56
Svizzera	369.93	Belgrado	33.75
Londra	92.906	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	183.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.662	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.535	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	71.45
Peso Argentino Oro	13.80	Rendita 3,50 % (1902)	66.10
Peso Argentino Carta	6.055	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	81.425
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50 %	78.875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 369567, di L. 560, intestato a Rossi Clotilde fu Vincenzo, vedova di Marioni Giovanni, domiciliata in Alessandria.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 27 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5405)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esame di merito distinto per promozione al grado 9° nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 45, 52 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, in relazione all'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame di merito distinto per 90 posti di grado 9° del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie (primo cancelliere e primo segretario).

Art. 2.

Sono ammessi a detto esame i funzionari dei gradi 10° e 11° delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio complessivo nei detti gradi, compreso l'eventuale servizio di alunnato o di volontariato e che a giudizio della Commissione di vigilanza presso la competente Corte o, per i funzionari in servizio al Ministero della giustizia o fuori ruolo, della Commissione centrale di scrutinio, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 3.

Per l'ammissione all'esame dei funzionari forniti di laurea o di titoli equipollenti, l'anzianità di servizio è ridotta di due anni.

Art. 4.

Per la determinazione del servizio utile ai fini dell'ammissione all'esame, ai funzionari che abbiano prestato servizio in ruoli di altri gruppi dell'Amministrazione della giustizia, tale servizio si computa per intero, se prestato in ruoli di gruppo *A* o *B;* per due terzi, se prestato in ruoli di gruppo *C*; ma, in ogni caso, per non più di quattro anni. Si computa, altresì, per intero il servizio prestato in ruolo di gruppo *A* o *B* di altre Amministrazioni, e, per due terzi, quello prestato in ruolo di gruppo *C;* ma in ogni caso, per non più di quattro anni.

Ai funzionari di grado 10°, ex combattenti, in aumento al servizio civile si computa il servizio prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui furono effettivamente assunti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I funzionari che si trovino nelle condizioni previste nel precedente comma del presente articolo, potranno essere compresi fra i vincitori degli esami di merito per non oltre la metà dei posti messi a concorso (45).

Art. 5.

Gli aspiranti, non oltre il 15 ottobre 1931 dovranno presentare al rispettivo capo ufficio domanda di ammissione al concorso in bollo da L. 5 diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Dette domande, accompagnate da rapporto informativo, a cura dei capi di ufficio, saranno trasmesse per via gerarchica alla competente Commissione di vigilanza, la quale, insieme al giudizio sulla capacità, diligenza e buona condotta del funzionario, le invierà al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Ufficio 5°) non oltre il 1° novembre 1931.

Art. 6.

Le quattro prove scritte dell'esame di concorso avranno luogo alle date e nelle sedi che saranno indicate mediante apposito decreto che verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Esse riguarderanno:

1° la procedura civile;
2° la procedura penale;
3° la compilazione di un atto di cancelleria;
4° la risoluzione di questioni di carattere teorico-pratico, concernenti le leggi di bollo e registro, nonchè il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: ROCCO.

(5434)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di professore di organo e composizione organistica nel Regio conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esami, al posto di professore di organo e composizione organistica nel Regio conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli con l'annuo stipendio di L. 14.400, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 21.000 più il supplemento di servizio attivo di annue L. 3000, aumentabile anche esso sino a L. 5200. I predetti stipendi e supplementi si intendono ridotti ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 settembre 1931 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come

sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato da un regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento.

I documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione; e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti inviati a Direzione generale diversa da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) un preludio o fuga di J. S. Bach, estratto a sorte tre giorni prima dell'esame, fra i seguenti: preludio e fuga in Mi bemolle maggiore (III vol., ed. Peters); preludio e fuga in Re maggiore (vol. IV, ed. Peters); preludio e fuga in La minore (vol. II, ed. Peters) toccata e fuga in Re minore (vol. IV, ed. Peters); e la toccata o adagio e fuga in Do maggiore (vol. III, n. 8, ed. Peters);

b) una toccata di G. Frescobaldi ed un corale di J. S. Bach, a scelta del candidato;

c) il III corale (in La minore) di Cesar Franck;

d) una sonata od un pezzo da concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli preparati e presentati dal candidato.

Interpretare, dopo breve studio (30 minuti di tempo), un pezzo non difficile imposto dalla Commissione esaminatrice.

Svolgere all'improvviso sull'organo un tema per ripieno, dato dalla Commissione esaminatrice seduta stante.

Preludiare sull'organo seguendo nelle modulazioni le tracce indicate dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare, previa breve osservazione, e non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per organo imposto dalla Commissione esaminatrice.

Leggere a prima vista una partitura a 4 voci sole (nelle rispettive chiavi di S. C. T. B.) sull'organo e realizzare un basso numerato, dato dalla Commissione esaminatrice.

Analizzare una melodia gregoriana scelta dalla Commissione esaminatrice, accennarla poi colla voce, accompagnarla coll'organo e chiuderla con analogo postludio.

Dimostrare di essere versato nella letteratura dell'organo anche con l'accennare sull'istrumento i temi iniziali delle opere più importanti.

Fare l'analisi di un pezzo per organo con altri istrumenti e delinearne l'esecuzione complessiva sul pianoforte.

Comporre, nel termine massimo di 18 ore consecutive, una fuga a 4 parti ed un breve preludio analogo per organo su tema dato dalla Commissione.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento o dimostrare di conoscere la storia, la costruzione, la formazione, l'impiego e le combinazioni dei registri dell'organo.

Diteggiare, segnare l'uso dei pedali e registrare, previa breve osservazione, un pezzo per organo, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in Istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5408)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1931-32 da conferirsi dalla « Fondazione Marco Besso » in Roma.

È aperto il concorso a dodici borse di studio, ripartite come segue:

Quattro borse per giovani laureati nelle Università o diplomati nelle Scuole superiori, delle quali:

due di L. 12.000 ciascuna per studi di perfezionamento da farsi all'estero: una in ingegneria aeronautica; l'altra in elettrotecnica;

due di L. 6000 ciascuna per studi di perfezionamento da farsi nelle Università del Regno: una in scienze economico-finanziarie; l'altra in chimica agraria.

Otto borse di L. 2000 ciascuna, delle quali:

quattro per studenti di Università o di Istituti superiori; e cioè due in lettere o lingue straniere o le altre due in scienze economiche e commerciali;

quattro per studenti di Scuole medie superiori.

Possono concorrere alle borse di studio i giovani di ambo i sessi, aventi i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;

2° non aver compiuto il 30° anno di età;

3° essere di condotta incensurata.

Le domande, in carta bollata da L. 3, devono essere presentate alla segreteria della Fondazione non più tardi del 31 ottobre prossimo, insieme ai seguenti documenti, pure in carta bollata, e debitamente autenticati e legalizzati:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di laurea o diploma;

4° certificato dei punti riportati negli esami nell'Istituto già frequentato;

5° certificato penale;

6° certificato di buona condotta, da rilasciarsi dal podestà del Comune;

7° certificato relativo allo stato economico del concorrente e della sua famiglia, da rilasciarsi dall'Agenzia delle imposte.

I concorrenti possono aggiungere alla domanda i titoli o lavori, che riterranno utili al conseguimento delle borse di studio.

Essi devono altresì indicare, per l'ammissione alle borse di studio nel Regno, l'Istituto che si propongono di frequentare e la materia che formerà oggetto dei loro studi.

I concorrenti alle borse di studio per l'estero devono presentare un programma sommario dello scopo del viaggio, che intendono di intraprendere e indicare l'Istituto estero in cui si propongono di perfezionarsi.

Per ogni altra notizia od informazione dirigersi alla segreteria della Fondazione in Roma, corso Vittorio Emanuele, 51.

Roma, 10 giugno 1931 - Anno IX

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

(5409)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.